



DEEP FAKE E INGANNO DIGITALE, IL CASO DEL VIDEO DEL SINDACO DI ANDRIA

A CURA DELL'[AVV. MICHELE ALFREDO CHIARIELLO](#)

INDICE

- 1 INTRODUZIONE**
- 2 IL FENOMENO DEI DEEP FAKE: DEFINIZIONE E CARATTERI ESSENZIALI**
- 3 IL QUADRO GIURIDICO ITALIANO: LA LEGGE 132/2025**
- 4 DEEP FAKE E DIRITTO DI SATIRA: UN CONFINE NON VALICABILE**
- 5 (CENNO) DEEP FAKE, PORNOGRAFIA E REVENGE PORN**
- 6 CONCLUSIONI**

1 INTRODUZIONE

L'intelligenza artificiale non è più una tecnologia per addetti ai lavori. Oggi chiunque, con un semplice smartphone e poche app, può **creare video, immagini e audio falsi estremamente realisticamente**.

Purtroppo, i deep fake non sono più fantascienza: sono entrati nella vita quotidiana, nei social network e nelle chat private, fino ad essere utilizzati anche per screditare figure istituzionali.

Ne è esempio quanto accaduto nei giorni scorsi ad Andria, dove la Sindaca **Giovanna Bruno**¹, è stata, suo malgrado, protagonista di un video artefatto che, secondo quanto

¹ La vicenda dei deep fake non è, peraltro, l'unico episodio recente che ha visto coinvolta la Sindaca **Giovanna Bruno** in procedimenti giudiziari legati all'uso delle nuove tecnologie e dei social network.

Qualche settimana fa, infatti, un uomo è stato **condannato per diffamazione aggravata** per aver pubblicato sui social media espressioni offensive e lesive dell'onore e della reputazione del primo cittadino, a conferma di come gli strumenti digitali possano facilmente trasformarsi, se usati in modo distorto, in qualcosa di negativo.-

riportato dagli organi di stampa – e che lo scrivente non ha visionato – la ritraeva, indossando la fascia tricolore e durante una manifestazione pubblica, in atteggiamenti definiti dalla stessa “imbarazzanti”, assieme ad un’altra persona.

2 IL FENOMENO DEI DEEP FAKE: DEFINIZIONE E CARATTERI ESSENZIALI

I termine *deepfake* deriva dalla combinazione di *deep* (profondo) e *fake* (falso) e indica contenuti digitali – video, immagini o audio – **manipolati o generati artificialmente mediante sistemi di intelligenza artificiale**, caratterizzati da un elevato grado di realismo, tale da trarre facilmente in inganno chi li osserva.-

In questi **prodotti artificiali** il volto, la voce o il corpo di una persona reale vengono **ricostruiti o sovrapposti digitalmente**, inducendo a credere che essa abbia compiuto azioni **mai avvenute** o pronunciato frasi **mai dette**.-

Ciò che rende il fenomeno particolarmente insidioso è la sua **democratizzazione**: non è più necessario possedere competenze informatiche avanzate. Bastano software intuitivi e materiale di partenza – anche una semplice fotografia, come nel caso di specie – per ottenere risultati convincenti, inquietanti e, soprattutto, **dannosi**.-

3 IL QUADRO GIURIDICO ITALIANO: LA LEGGE 132/2025

Per anni il diritto italiano è rimasto in ritardo rispetto alla velocità di diffusione di queste tecnologie. Oggi non più: con la **Legge n. 132 del 2025** – entrata in vigore nell’ottobre 2025 – e rafforzata anche dal nuovo quadro europeo sull’intelligenza artificiale, il nostro legislatore ha definito con chiarezza che:

chi crea o diffonde contenuti falsi generati o alterati
artificialmente, **senza il consenso della persona rappresentata**,
può essere perseguito penalmente.-

In particolare, la norma prevede che chiunque cagiona un **danno ingiusto** a una persona diffondendo immagini, video o voci falsificate con IA sia punito con **reclusione da uno a cinque anni**.-

Tre profili meritano di essere evidenziati:

1. **non è necessario che il contenuto sia pornografico o sessualmente esplicito**: è sufficiente che sia falso e idoneo a ledere la dignità o l'immagine della persona;
2. il reato può configurarsi **anche quando la manipolazione prende avvio da materiale autentico**, come una fotografia reale, esattamente come nel caso in commento;
3. alla tutela penale si affianca quella **civilistica**, con la possibilità per la persona offesa di agire per il risarcimento dei danni subiti.-

DEEP FAKE E DIRITTO DI SATIRA: UN CONFINE NON VALICABILE

La giurisprudenza qualifica la satira come una forma del diritto di critica che utilizza **deformazione, iperbole e paradosso**, e che proprio per questo non è soggetta al rigoroso requisito della verità tipico della cronaca. Ciò non significa, però, che essa sia priva di limiti; restano invalicabili:

- **la continenza espressiva**;
- **la funzionalità allo scopo satirico** (denuncia sociale o politica);
- **la pertinenza** rispetto a un interesse pubblico.-

Anche la critica politica, pur godendo di una soglia di tolleranza più ampia, non costituisce una “zona franca”: quando vengono attribuiti **fatti specifici**, il controllo su verità, pertinenza e continenza torna ad essere decisivo.-

La satira, per sua natura, può deformare la realtà: non è cronaca e non deve “dimostrare” la verità come una notizia. **Ma non è una licenza di ingannare**.-

Il punto è semplice:

la satira si fa riconoscere come tale, il deep fake realistico invece si spaccia per vero.-

Quando un video generato con intelligenza artificiale appare autentico e induce il pubblico a credere che una persona abbia realmente detto o fatto qualcosa, non siamo più nel terreno della caricatura o della provocazione, ma in quello dell'**inganno digitale**, oggi espressamente presidiato anche dal diritto penale. Non a caso, anche il quadro normativo europeo sull'IA va nella stessa direzione: l'uso di contenuti sintetici

altamente realistici, soprattutto in ambito pubblico o istituzionale, impone **chiarezza e trasparenza**, perché la libertà di critica non può mai trasformarsi nella libertà di **falsificare l'identità altrui**.-

5 (CENNO) DEEP FAKE, PORNOGRAFIA E REVENGE PORN

Un ulteriore e delicatissimo profilo riguarda l'uso dei deep fake per la creazione di **contenuti pornografici** e per finalità riconducibili al **revenge porn**, ambito nel quale la manipolazione artificiale dell'identità produce effetti spesso devastanti sulla dignità e sull'autodeterminazione sessuale della vittima.-

Si tratta di un tema di assoluta rilevanza, che merita un approfondimento autonomo e che sarà oggetto di **un distinto e specifico contributo**.-

6 CONCLUSIONI

Il caso di Andria dimostra con chiarezza che i deep fake non sono più una curiosità tecnologica né un gioco creativo. Sono diventati **strumenti di aggressione all'identità personale e istituzionale**, capaci di produrre danni reali, immediati e difficilmente reversibili.-